



**OCM vino riformata: cosa
cambia per le Denominazioni
d'Origine e le Indicazioni
Geografiche**


DOZZA 29/1/2010


Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

**Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, inserendovi il regolamento (CE) n. 479/2008 (OCM vino),
Regolamento (CE) 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008**

REGOLAMENTO (CE) N. 607/2009 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli,

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI VINI



- 
- a) "**denominazione di origine**" il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto conforme ai seguenti requisiti:
- i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;
 - ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
 - iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica;
 - iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*;

- b) "**indicazione geografica**" l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese che serve a designare un prodotto conforme ai seguenti requisiti:
- i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
 - ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;
 - iii) **la sua produzione avviene in detta zona geografica;**
 - iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:

- a) designano un vino;
- b) si riferiscono a un nome geografico;
- c) soddisfano i requisiti di cui alla lettera a), punti da i) a iv);
- d) sono sottoposti alla procedura prevista per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.



Salvaguardia delle specificità del settore vitivinicolo, armonizzando il sistema delle DOP e IGP (Reg. n. 510/2006) come definizioni e come protezione comunitaria ed internazionale.

specificità, tradizionalità, rilievo socio-economico e culturale delle DO e le IG nei Paesi europei vitivinicoli: è fatto salvo l'uso delle preesistenti menzioni specifiche tradizionali

revisione 164: "Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea"

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche esistenti


Sono automaticamente **protette** ed **iscritte** nel registro comunitario.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

- a) i fascicoli tecnici;
- b) la decisione nazionale (i decreti di riconoscimento).

Le denominazioni per le quali le informazioni non siano presentate entro il 31 dicembre 2011 **perdono** la protezione nell'ambito del presente regolamento.

La Commissione adotta i provvedimenti necessari per cancellare dette denominazioni dal registro.



Il meccanismo del riconoscimento cambia profondamente rispetto al preesistente che era solo nazionale e poi gli Stati membri comunicavano alla Commissione UE gli elenchi degli ex VQPRD (DOCG e DOC italiane) e IG riconosciuti ai fini della pubblicazione sulla G.U.C.E.

Come per gli altri DOP e IGP per il conferimento della protezione (e contestuale approvazione e modifica dei disciplinari) ci sarà una preliminare procedura nazionale ed una successiva procedura comunitaria che si conclude con la registrazione.

L'OCM prevede una fase transitoria, che si concluderà il 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande (di riconoscimento o modifica dei disciplinari) presentate entro il 1° agosto 2009 con la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale

Le **domande di protezione** di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un **fascicolo tecnico** contenente:

- a) il nome di cui è chiesta la protezione;
- b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- c) un disciplinare di produzione;
- d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione.

Il **disciplinare di produzione** permette di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.

Il disciplinare comporta almeno:

- a) il nome di cui è chiesta la protezione;
- b) una descrizione del vino (dei vini):
 - i) per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
 - ii) per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
- c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
- d) la delimitazione della relativa zona geografica;
- e) le rese massime per ettaro;
- f) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i);
- g) **gli elementi che evidenziano il legame con l'ambiente geografico e/o i fattori umani**;
- h) le condizioni applicabili previste nelle disposizioni comunitarie o nazionali oppure previste dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto comunitario;
- i) il nome e l'indirizzo delle **autorità o degli organismi che verificano** il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni.

Legami

I dettagli che confermano i legami devono spiegare quanto le caratteristiche dell'area geografica influenzano il prodotto finale.

Nel caso in cui la domanda comprenda differenti categorie di prodotti viticoli, deve essere confermato il legame per ogni prodotto.

Nel caso di una DO il disciplinare di produzione preciserà:

- (a) particolari della zona geografica ed in particolare fattori umani naturali relativi al collegamento;
- (b) particolari della qualità o delle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico;
- (c) una descrizione dell'interazione causale fra i particolari citati nel punto (a) e quelli citati nel punto (b)

Nel caso di una IG il disciplinare di produzione preciserà:

- (a) particolari della zona geografica relativi al collegamento;
- (b) particolari della qualità, della reputazione o di altre caratteristiche specifiche del prodotto attribuibili alla relativa origine geografica;
- (c) una descrizione dell'interazione causale fra i particolari citati nel punto (a) e quelli citati nel punto (b)

Produzione nella zona geografica

La produzione copre tutte le operazioni coinvolte, dalla raccolta dell'uva al completamento del processo di produzione del vino, eccetto le eventuali operazioni successive alla produzione del vino, trattamenti o tecniche.

Per i prodotti a DO, il 15% di uva che può derivare da produzione fuori zona deve provenire dallo Stato Membro o paese terzo al cui interno giace l'areale di produzione.

In deroga alla previsione della produzione nella zona geografica, un prodotto DO o IG può essere vinificato anche

- in un'area nell'immediata prossimità con la zona geografica delimitata, o;
- in un'area situata entro la stessa unità amministrativa o entro un'area amministrativa confinante, conformemente alla normativa nazionale;
- ulteriore deroga per le DO e IG transfrontaliere.

In deroga alla produzione della zona geografica, per un vino IGP può continuare la vinificazione oltre la zona immediatamente prossima fino al 31 dicembre 2012.

La presa di spuma dei vini DOP può avvenire oltre la zona immediatamente prossima se tale pratica era in uso prima del 1 marzo 1986.

Imbottigliamento nella zona geografica

La restrizione dell'imbottigliamento di un vino DOP o IGP, o delle operazioni connesse con la presentazione del prodotto, ad una definita area geografica costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci e della fornitura di servizi. Secondo le pronunce della Corte di Giustizia Europea, tale restrizione può essere imposta solo se necessaria, proporzionata e adatta a proteggere la reputazione della DO o dell'IG.

Ogni restrizione deve essere debitamente giustificata dal punto di vista della libera circolazione delle merci e della fornitura dei servizi.

Chi fa i controlli

- Reg. (CE) n. 1234/2007 artt. 118 sexdecies e 118 septdecies
 - Autorità Competenti incaricate dei controlli (art 4 del Reg.(CE) n. 882/2004
 - o
 - Organismi di controllo (art 2 punto 5 del Reg. (CE n. 882/2004)

L'autorità o le autorità devono offrire garanzie di obiettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Gli organismi di certificazione sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1 maggio 2010, sono accreditati in conformità di tale norma o guida.


CONTROLLI

- Dichiarazione alle Autorità competenti di tutti gli operatori coinvolti nella produzione o nel confezionamento;
- Verifica annuale prevede :
 - test organolettico e analitico per DO
 - test analitico o analitico+organolettico IG
 - verifica del rispetto del disciplinare (controllo del prodotto e degli operatori)

tramite :

- controlli casuali basati sull'analisi del rischio o
 - a campione o
 - sistematici
-
- I prodotti che non superano il controllo non possono utilizzare il nome delle DO o IG (la Dichiarazione fa salvo l'attuale sistema di declassamento utilizzato in Italia)
 - Il costo dei controlli è a carico dei produttori

Vini senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

- 
- a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere **procedure di certificazione**, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;
- b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve nel loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:
- i) esiste per il consumatore un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uva in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta già esistente;
 - ii) appositi controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro.
- c) le miscele di vino di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della o delle varietà di uve da vino a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo

Etichettatura

Indicazioni obbligatorie indicate dalla normativa relativa all'etichettatura e a disposizioni specifiche

Il riferimento alla categoria può essere omissso per i vini sulla cui etichetta figura il nome protetto di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omissso se sull'etichetta figura una denominazione nazionale specifica disciplinata da disposizioni legislative nazionali o se sull'etichetta figura il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta.

Indicazioni facoltative

- a) l'annata;
- b) il nome di uno o più vitigni;

Norme per l'indicazione del vitigno e l'anno di produzione nei vini senza Do/IG

Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti di assicurare la **certificazione del vino**, ad ogni stadio della produzione, incluso il condizionamento

I costi della verifica sono a carico degli operatori ad essa assoggettati.

La certificazione deve garantire la prova amministrativa a supporto della veridicità del vitigno o dell'anno di produzione riportato in etichetta.

In più lo Stato Membro può decidere se deve essere effettuato:

- un esame organolettico del vino in relazione all'odore e al sapore per verificare che le caratteristiche essenziali del vino siano dovute al/vitigno/i usato/i;

- un test analitico nel caso di un vino prodotto da un singolo vitigno.

La certificazione può farsi attraverso:

- controlli casuali basati sull'analisi dei rischi;

- campionamento;

- sistematicamente.

I controlli casuali devono basarsi su un piano di controllo che copra le diverse fasi della produzione. In piano di controllo deve essere noto agli operatori.

Nel caso del campionamento deve essere garantito che il loro numero, il tipo e la frequenza dei controlli siano rappresentativi dell'intero territorio e corrispondano al volume di vino prodotto, commercializzato o detenuto per il commercio.

I controlli casuali possono essere combinati con il campionamento.

Decreto 23 dicembre 2009 Indicazioni facoltative

ALLEGATO 1) ELENCO VARIETA' O SINONIMI DISTINTIVI COSTITUENTI UNA DOP ITALIANA

L'uso del nome delle varietà di vite, o loro sinonimi, che costituiscono una denominazione di origine protetta è riservato alle corrispondenti DOP: la protezione si applica sia al solo nome della varietà di vite, o al suo sinonimo, in qualità di elemento costitutivo della denominazione di origine, sia all'intero nome della DOP.

Nome varietà vite	Intero nome DOP
Albana	Albana di Romagna
Bianchetto	Bianchetto del Metauro
Cannonau	Cannonau di Sardegna
Erbaluce	"Erbaluce di Caluso" o "Caluso"
Girò	Girò di Cagliari
Nasco	Nasco di Cagliari
Nuragus	Nuragus di Cagliari
Ormeasco	"Ormeasco di Pornassio" o "Pornassio"
Pelaverga	"Verduno Pelaverga" o "Verduno"
Ruchè	Ruchè di Castagnole Monferrato
Sagrantino	"Montefalco Sagrantino" o "Sagrantino di Montefalco"
Semidano	Sardegna Semidano

Decreto 23 dicembre 2009 Indicazioni facoltative
**ALLEGATO 2 PARTE A) NOMI DELLE VARIETÀ DI VITE E LORO SINONIMI,
 COSTITUITE O CONTENENTI UNA DOP O IGP, CHE POSSONO FIGURARE IN
 ETICHETTATURA DEI VINI DOP E IGP ITALIANI**

NO	Nome della DOP o IGP	Nome della varietà o suoi sinonimi	Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici vini DOP e/o IGP)
1	Alba	Albarossa	DOP e IGP da uve raccolte in Liguria e Piemonte
2	Alicante (ES)	Alicante	DOP e IGP da uve raccolte in Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
3		Alicante Bouschet	DOP e IGP da uve raccolte in Sardegna, Sicilia e Toscana
4	Avola	Nero d'Avola	DOP e IGP da uve raccolte in Sicilia
5	Bourgogne (FR)	Blauburgunder	DOP e IGP da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
6		Blauer Spätburgunder	DOP e IGP da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
7		Spätburgunder	DOP e IGP da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
8		Weißburgunder	DOP e IGP da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
9		Weißer Burgunder	DOP e IGP da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
10		Weissburgunder	DOP e IGP da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
11	Calabria	Calabrese	DOP e IGP da uve raccolte in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana e Umbria
12	Friuli	Friulano	DOP da uve raccolte in Friuli Venezia Giulia
13	Porto (PT)	Portoghese	DOP e IGP da uve raccolte in provincia di Bolzano
14	Sardegna	Barbera Sarda	DOP da uve raccolte nella regione Sardegna

Decreto 23 dicembre 2009 Indicazioni facoltative
 ALLEGATO 2 PARTE B) LISTA DEI NOMI DELLE VARIETÀ E LORO SINONIMI,
 CONTENUTI PARZIALMENTE IN UNA DOP O IGP, CHE POSSONO FIGURARE IN
 ETICHETTATURA DEI VINI DOP E IGP ITALIANI

NO	Nome della DOP o IGP	Nome varietà o suoi sinonimi	Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici vini DOP e/o IGP)
1	Aglanico del Taburno Aglanico del Vulture	Aglanico	DOP e IGP da uve raccolte in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria
2		Aglanicone	DOP e IGP da uve raccolte in Basilicata, Campania e Puglia
3	Aleatico di Gradoli Aleatico di Puglia	Aleatico	DOP e IGP da uve raccolte in Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria
4	Ansonica Costa dell'Argentario	Ansonica	DOP e IGP da uve raccolte in Calabria, Sardegna, Sicilia e Toscana
5	Conca de Barbera (ES)	Barbera Bianca	DOP e IGP da uve raccolte in Abruzzo e Piemonte
6		Barbera	DOP e IGP da uve raccolte nell'intero territorio nazionale
7		Barbera Sarda	DOP da uve raccolte on Sardegna
8	Malvasia di Castel_nuovo Don Bosco Bosco Eliceo	Bosco	DOP e IGP da uve raccolte in Liguria

9	Brachetto d'Acqui	Brachetto	DOP da uve raccolte in Piemonte
10	Cesanese del Piglio Cesanese di Olevano Romano Cesanese di Affile	Cesanese	DOP e IGP da uve raccolte in Campania, Lazio, Toscana e Umbria
11	Cortese di Gavi Cortese dell'Alto Monferrato	Cortese	DOP e IGP da uve raccolte in Piemonte, Sardegna e nelle province di Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Verona
12	Côte de Duras (FR)	Durasa	DOP da uve raccolte in Piemonte
13	Korinthos-Korinthiakos (GR)	Corinto Nero	DOP e IGP da uve raccolte in Provincia di Messina
14	Fiano di Avellino	Fiano	DOP e IGP da uve raccolte in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
15	Fortana del Taro	Fortana	DOP e IGP da uve raccolte in Emilia-Romagna e nelle province di Cremona, Mantova e Sondrio
16	Freisa d'Asti Freisa di Chieri	Freisa	DOP e IGP da uve raccolte in Piemonte, Valle d'Aosta e nelle province di Lodi, Milano, Pavia, Varese e per la DOP Breganze
17	Greco di Bianco Greco di Tufo	Greco	DOP e IGP da uve raccolte in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria
18	Grignolino d'Asti Grignolino del Monferrato Casalese	Grignolino	DOP da uve raccolte in Piemonte
19	Lacrima di Morro d'Alba	Lacrima	DOP e IGP da uve raccolte in Marche, Umbria e nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto

20	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	Lambrusco grasparossa	DOP e IGP da uve raccolte in Emilia-Romagna e nella provincia di Mantova
21		Lambrusco	
22	Lambrusco di Sorbara		DOP e IGP da uve raccolte in Emilia-Romagna e nelle province di Mantova e Treviso
23	Lambrusco Mantovano		
24	Lambrusco Salamino di Santa Croce		
25		Lambrusco Salamino	DOP e IGP da uve raccolte in Emilia-Romagna e nella provincia di Mantova
26	Colli Maceratesi	Maceratino	DOP e IGP da uve raccolte in Marche e Umbria
27	Vino Nobile de Montepulciano	Montepulciano	DOP "Montepulciano d'Abruzzo" e "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane"
28	Nebbiolo d'Alba	Nebbiolo	DOP e IGP da uve raccolte in Abruzzo, Piemonte, Sardegna, Valle d'Aosta e nelle province di Brescia, Pavia, Sondrio e Varese
29	Colli Bolognesi Classico Pignoletto	Pignoletto	DOP e IGP da uve raccolte in Emilia-Romagna
30	Primitivo di Manduria	Primitivo	DOP e IGP da uve raccolte in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Umbria
31	Rheingau (DE) Rheinhessen (DE)	Rheinriesling	DOP e IGP da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
32		Riesling renano	DOP e IGP da uve raccolte in Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e nelle province di Belluno, Bergamo, Bolzano, Brescia, Caserta, Gorizia, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Padova, Pavia, Pordenone, Sondrio, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza e Udine

33	Rossese di Dolceacqua	Rossese	DOP e IGP da uve raccolte in Liguria
34	Sangiovese di Romagna	Sangiovese	DOP e IGP da uve raccolte nell'intero territorio nazionale
35	Teroldego Rotaliano	Teroldego	DOP e IGP da uve raccolte in Marche, Sardegna, Toscana e nelle province di Trento, Verona e Sondrio
36	Vinho Verde (PT)	Verdea	DOP e IGP da uve raccolte in Emilia-Romagna, Toscana e nelle Province di Lodi, Milano e Pavia
37		Verdeca	DOP e IGP da uve raccolte in Basilicata, Campania e Puglia
38		Verdello	DOP e IGP da uve raccolte in Lazio, Toscana e Umbria
39		Verdese	DOP e IGP da uve raccolte nelle Province di Como e Lecco
40	Verdicchio dei Castelli di Jesi Verdicchio di Matelica	Verdicchio	DOP e IGP da uve raccolte in Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria
41	Vermentino di Gallura Vermentino di Sardegna	Vermentino	DOP e IGP da uve raccolte in Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
42	Vernaccia di San Gimignano	Vernaccia	DOP e IGP da uve raccolte in Lazio, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
42 b is	Vernaccia di Serrapetrona	Vernaccia nera Vernaccia	DOP da uve raccolte in Marche e Umbria

Decreto 23 dicembre 2009 Indicazioni facoltative
ALLEGATO 3) ELENCO VARIETA' O SINONIMI DA ESCLUDERE PER L'ETICHETATURA E LA PRESENTAZIONE DEI VINI CHE NON HANNO UNA DOP O IGP (costituenti parzialmente il nome di una o più DOP o IGP italiane o varietà autoctone italiane connesse a specifiche tipologie di vini DOP o IGP)

Nome vitigno o sinonimo	Annotazioni
Ancellotta	Vitigno autoctono italiano connesso a DOP e IGP in Emilia Romagna, Lombardia e Sardegna
Catarratto bianco comune	Vitigno autoctono italiano connesso a DOP e IGP in Sicilia
Catarratto bianco lucido	Vitigno autoctono italiano connesso a DOP e IGP in Sicilia
Corvina	Vitigno autoctono italiano connesso a DOP e IGP in Veneto e Lombardia
Croatina	Vitigno autoctono italiano connesso a DOP e IGP in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto
Dolcetto	Vitigno costituente in parte il nome di alcune DOP della Regione Piemonte
Gaglioppo	Vitigno autoctono italiano connesso a DOP e IGP in Calabria, Sardegna, Sicilia e Umbria
Garganega	Vitigno autoctono italiano connesso a DOP e IGP in Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Puglia, Veneto, Sardegna e Umbria
Grecanico	Vitigno autoctono italiano connesso a DOP e IGP in Sicilia
Grillo	Vitigno autoctono italiano connesso a DOP e IGP in Puglia e Sicilia
Malvasia	Sinonimo costituente in parte il nome di alcune DOP italiane
Moscato	Sinonimo costituente in parte il nome di alcune DOP italiane
Negroamaro	Vitigno autoctono italiano connesso a DOP e IGP in Basilicata, Puglia e Molise
Pinot bianco (*)	Vitigno autoctono italiano connesso a DOP e IGP di alcune regioni e province autonome italiane
Pinot grigio (*)	Vitigno autoctono italiano connesso a DOP e IGP di alcune regioni e province autonome italiane
Pinot nero (*)	Vitigno autoctono italiano connesso a DOP e IGP di alcune regioni e province autonome italiane
Trebbiano	Sinonimo costituente in parte il nome delle DOP "Trebbiano d'Abruzzo" e "Trebbiano di Romagna"

Decreto 23 dicembre 2009 Indicazioni facoltative

ALLEGATO 4) ELENCO DELLE VARIETA' O LORO SINONIMI CHE POSSONO
FIGURARE NELL'ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI VINI CHE NON HANNO
UNA DOP O IGP PRODOTTI IN AMBITO NAZIONALE

Cabernet franc

Cabernet sauvignon

Cabernet

Chardonnay

Merlot

Sauvignon

Syrah

Decreto 23 dicembre 2009 Indicazioni facoltative
ALLEGATO 6) ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI DISTINTIVE
CHE COSTITUISCONO UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
DOP

Menzione Tradizionale	Intero nome DOP
Barco Reale	Barco Reale di Carmignano
Brunello	Brunello di Montalcino
Cacc'e mitte	Cacc'e mitte di Lucera
Cagnina	Cagnina di Romagna
Est!Est!!Est!!!	Est!Est!!Est!!! di Montefiascone
Falerio	"Falerio dei Colli Ascolani" o "Falerio"
Falerno	Falerno del Massico
Morellino	Morellino di Scansano
Pagadebit	Pagadebit di Romagna
Sforzato o Sfursat	"Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina"
Vino Nobile	Vino Nobile di Montepulciano